



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL MODELLO TR PER IL RIMBORSO DEL CREDITO TRIMESTRALE IVA

Con provvedimenti del 18 e 19 marzo 2010 sono stati approvati modello e istruzioni per la compilazione del nuovo modello TR, che i contribuenti potranno presentare per ottenere:

- ➔ il **rimborso** ovvero
- ➔ la **compensazione**

del credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito del quarto trimestre viene chiesto attraverso il modello Iva annuale).

È importante ricordare che il modello TR, oltre a consentire l'anticipazione del momento a partire dal quale risulta possibile utilizzare in compensazione il credito Iva (che normalmente è possibile solo a partire dal periodo d'imposta successivo), a differenza del credito annuale **NON** prevede la necessità di apporre il **visto di conformità** da parte del professionista, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera €15.000. La compensazione attraverso il TR richiede pertanto minori verifiche e minori responsabilità, conseguentemente quindi comporta minori costi per i contribuenti.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato il credito IVA periodico** risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica ; lo Studio è a disposizione per la presentazione del modello.
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 30.04.10 II trimestre ➔ entro 31.07.10 III trimestre ➔ entro 31.10.10
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le regole previste dal D.L. n.78/09: ➔ per <u>crediti non superiori ad € 10.000</u> la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR (quindi non come lo scorso anno, dal primo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre, ma occorrerà invece attendere di aver presentato il modello) ➔ per <u>crediti Iva superiori ad € 10.000</u> la compensazione può avvenire

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

	solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello.
	La soglia di €10.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali dell'anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre), ma non influiranno sulla possibilità di compensazione del credito annuale.
Visto di conformità	Come detto precedentemente, il credito trimestrale non è soggetto all'apposizione del visto di conformità.
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	<p>Ai sensi del co.2 dell'art.38-<i>bis</i> del DPR n.633/72, il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui alle lett.a), b) ed e) del co.3 dell'art.30:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno); ▶ quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; <p>Il rimborso è poi consentito nelle ipotesi di cui alla lett.c) del medesimo co.3 (acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche) quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016